

PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO DELLE LINEE GUIDA PER GLI ENTI AUTORIZZATI ALLO SVOLGIMENTO DI PROCEDURE DI ADOZIONE INTERNAZIONALE

Ottobre 2021



Commissione per le Adozioni Internazionali
Autorità Centrale per la Convenzione de L'Aja del 29.5.1993

Istituto
degli
Innocenti



INDICE	
PREMESSA	4
1. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	5
2. AUTORIZZAZIONE - MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA	5
2.1 Documentazione da allegare	5
2.2 Estensione dell'operatività su nuovi Paesi di origine	6
2.3 Termine presentazione domanda	6
2.4 Autorizzazione	6
3. MODUS OPERANDI DELL'EA	6
3.1 Dovere di provvedere all'accreditamento presso le competenti Autorità del Paese di origine	6
3.2 Requisiti del personale dell'EA	7
3.3 Cause di incompatibilità del personale dell'EA	8
3.4 Segnalazioni alla CAI dei referenti all'estero	8
3.5 Capacità dell'EA di assumere e concludere procedure adottive	9
3.6 Aspetti preliminari all'accettazione dell'incarico	10
3.7 Possibilità di orientamento degli aspiranti genitori adottivi verso un determinato Paese di origine	10
3.8 Possibilità di presentazione della disponibilità degli aspiranti genitori adottivi su due Paesi di origine	10
3.9 Conferimento dell'incarico e relazioni post-adozione	10
3.10 Dovere di comunicazione del conferimento incarico	11
3.11 Organizzazione di percorsi informativi/formativi	11
3.12 Dovere di rispetto delle indicazioni contenute nel decreto di idoneità	11
3.13 Comunicazione ai TM dell'abbinamento in presenza di contestuale procedura di adozione nazionale	12
3.14 Dovere di fornire agli aspiranti genitori adottivi notizie dettagliate sulla condizione del minore	12
3.15 Dovere di cura della fase dell'incontro fra gli aspiranti genitori adottivi e il minore nel Paese di origine	12
3.16 Dovere di corretto inserimento dell'informazioni sul sistema informativo in uso alla CAI	13
3.17 Adozione di più fratelli	13
3.18 Sospensione dell'incarico su richiesta degli aspiranti genitori adottivi	13
3.19 Revoca dell'incarico su richiesta degli aspiranti genitori adottivi	13
	2

3.20	Mantenimento delle autorizzazioni / Revisione dell'Albo	14
3.21	Intese tra EEAA	14
3.22	Fusioni tra EEAA	15
4.	SOSPENSIONE DELLE PROCEDURE	16
4.1	Sospensione della procedura su decisione della CAI	16
4.2	Sospensione delle procedure disposta dal Paese di origine	16
5.	LA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL'INGRESSO	17
6.	IL POST-ADOZIONE	17
6.1	Dovere di assistenza degli aspiranti genitori adottivi dopo l'ingresso del minore in Italia	17
6.2	Dovere di trasmissione al Paese di origine delle relazioni post-adozione	18
7.	GESTIONE CONTABILE, CERTIFICAZIONE DELLE SPESE E ONERI DEDUCIBILI	18
7.1	La trasparente e veritiera registrazione contabile dei fatti amministrativi della gestione	18
7.2	Dovere di trasmissione della programmazione e della rendicontazione annuale delle attività relative all'AI	18
7.3	Dovere di cura della certificazione delle spese attenendosi alle vigenti disposizioni dell'Agenzia delle Entrate	19
7.4	Ipotesi di esclusione dai costi procedurali	19
8.	COSTI IN ITALIA E ALL'ESTERO	19
9.	CODICE DEONTOLOGICO	20
10.	COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE	20
10.1	Con i servizi socio-sanitari territorialmente competenti	20
10.2	Con i TM	20
10.3	Con le competenti Autorità del Paese di origine	21
10.4	Con le Rappresentanze italiane all'estero	21
11.	COOPERAZIONE E SUSSIDIARIETA'	22
12.	FORMAZIONE CAI	22
Allegato 1.	Acronimi	23

PREMESSA

Le “Linee guida per l’ente autorizzato (EA) allo svolgimento di procedure di adozione di minori stranieri” provenienti da altri Paesi (Paesi di origine furono adottate dalla Commissione per le adozioni internazionali (CAI) con delibera n.3/2005/SG del 1° marzo 2005. Si avvertì allora l’esigenza di armonizzare in un unico documento le indicazioni provenienti alle disposizioni all’epoca vigenti con quelle, parimenti stringenti, emerse nella prassi. In tal modo si volle realizzare uno strumento di agevole lettura che, in forma schematica, fosse in grado di orientare l’attività degli enti autorizzati (EEAA) nelle fasi più importanti delle procedure di adozione internazionale. (AI)

La necessità di procedere all’aggiornamento delle LG per gli EEAA nasce dall’esigenza di tener conto dell’evoluzione e dei significativi cambiamenti medio-tempore intervenuti sia nel nostro Paese che nei Paesi di origine dei minori adottati; cambiamenti che hanno caratterizzato non solo l’ambito strettamente giuridico ma anche quello politico, sociale ed economico.

La crisi che ha attraversato il settore nell’ultimo decennio e che si è ulteriormente aggravata per effetto della pandemia che ha colpito progressivamente tutti i Paesi richiede l’adozione di interventi urgenti. Non è soltanto il dato quantitativo a destare preoccupazione, ma anche quello psico-sociale.

Dal dato statistico si evince che le Adozioni Internazionali hanno subito una drastica riduzione, passando da 45.483 nel 2004 a 11.102 nel 2016 (ultimo dato mondiale disponibile); soltanto in Italia, le AI sono passate da 2.822 nel 2004 a 969 nel 2019, per diventare 526 nel 2020. Ciò nonostante, il nostro rimane il secondo Paese di accoglienza al mondo per numero di AI all’anno, dopo gli USA, e primo in senso assoluto sia in termini percentuali di adozioni effettuate rispetto alla popolazione residente, avendo da tempo superato la Francia e la Spagna, sia per il numero di minori portatori di special needs adottati.

Gli EEAA operativi negli ultimi 3 anni, tenendo conto di fusioni, intese e cancellazioni, sono diminuiti da 70 a 49, mentre i Paesi di origine in cui tali EEAA sono stati operativi nello stesso periodo sono divenuti 48 rispetto al dato originario di 65.

A livello mondiale vi è stato, a converso, un notevole incremento (36) del numero di Stati che hanno aderito o ratificato la Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L’Aja il 29 maggio 1993 (Convenzione de L’Aja), che sono diminuiti da 67 a 103. La Conferenza de L’Aja di diritto internazionale privato (HCCH) ha adottato diversi strumenti di orientamento in relazione all’applicazione della Convenzione. Tra questi, occorre menzionare il documento intitolato “Accreditamento ed enti autorizzati in materia di adozione”, Guida alla buona pratica, guida n.2 del 2012, che contiene una serie di indicazioni utili e significative, tra cui il richiamo ai principi dei BIC (Best Interest of the Child) e di sussidiarietà, e una vera e propria esortazione rivolta agli EEAA che “si trovano di fronte alla necessità etica di focalizzare le loro decisioni e le loro azioni sul reale motivo dell’AI, che è la ricerca di una famiglia per un minore in stato di bisogno”.

Dal punto di vista sociale risultano profondamente mutate le caratteristiche dei minori adottati che in percentuale sempre maggiore sono portatori di special needs. La specialità dei bisogni richiede una risposta adeguata da parte dei genitori adottivi che vanno, fin dal primo approccio con il fenomeno adottivo, informati delle difficoltà del compito che li attende. All’informazione deve seguire una formazione completa che curi in modo particolare la fase di transizione alla genitorialità, i bisogni dei minori, la cultura da cui provengono.

Agli EE.AA. il legislatore italiano ha inteso affidare un ruolo centrale nello svolgimento delle procedure adottive. Pur avendo natura privatistica, tra i loro compiti rientrano numerose attività che assumono rilevanza pubblicistica. Rilevante eccezione è costituita dal Servizio Regionale per le Adozioni Internazionali (già Agenzia Regionale) istituito dalla Regione Piemonte, unico ente pubblico nel panorama italiano.

Oggi, più di ieri, la presenza degli EE.AA. nell’accompagnamento della coppia durante la delicata fase dell’attesa dovrà prevedere percorsi che permettano ai futuri adottanti di elaborare la riprogettazione e negoziazione del percorso adottivo; accettare l’attesa come momento di preparazione all’incontro adottivo per elaborare il bambino immaginario e idealizzato con il bambino reale.

Per le sue caratteristiche l’adozione, quale evento complesso, dovrà prevedere momenti di monitoraggio e sostegno per le famiglie che dovranno confrontarsi con le difficili problematiche che il percorso adottivo

richiede e che, spesso, si presentano nella fase del post adozione; l'intervento degli E.A. deve promuovere e sostenere, quindi, la condivisione, la mutualità e la reciprocità di interventi, evitando così che momenti critici di vita per le famiglie adottive si trasformino in crisi patologiche.

Tali competenze dovranno tradursi attraverso un'elevata professionalità che richiede una struttura organizzativa complessa, caratterizzata dalla presenza di personale altamente specializzato che si affianchi a quello volontario, da sempre portatore degli indispensabili valori di solidarietà e di altruismo.

Quanto descritto deve inoltre realizzarsi nel quadro di un salto di qualità nella cura delle coppie che si rendono disponibili per un percorso tanto lungo ed impegnativo. Tale cura deve esprimersi tramite la presenza di operatori attenti al benessere delle coppie, pronti ad informare sulle varie fasi del percorso e sul significato di ciò che viene realizzato, espressione, quindi, di un'organizzazione in grado di garantire il rispetto dei tempi previsti, la massima trasparenza e la capacità di interagire efficacemente con le altre componenti interessate (Tribunale per i Minorenni, Servizi Sociali).

Gli innumerevoli incontri effettuati con i rappresentanti di raggruppamenti di vari Enti, l'aver dato "voce" a molti degli attori coinvolti, l'ascolto attivo proposto dalla Commissione Adozioni Internazionali, quale organo di vigilanza e coordinamento, hanno dato vita, in una modalità partecipativa, a queste nuove linee guida.

L'auspicio è che esse possano costituire il primo tassello di una progressiva opera di riforma che migliori la qualità di vita dei minori adottati.

Il Vice Presidente
Vincenzo Starita

1. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La titolarità dei dati dell'iter adottivo appartiene agli EEAA. Ciascun EA deve agire nel rispetto di quanto previsto dal GDPR 2016/679 relativamente all'acquisizione, trattamento, gestione e conservazione dei dati personali.

Si raccomanda che gli EEAA, prima di trattare dati personali e, in particolare, sensibili, acquisiscano il preventivo consenso scritto degli interessati, rendendoli edotti delle modalità e delle finalità del trattamento.

La successiva gestione e conservazione dei dati personali deve avvenire secondo le disposizioni e i principi dettati dal GDPR 2016/679. In particolare, si richiama l'attenzione degli EEAA sulle specifiche disposizioni dettate all'art. 9 (dati sensibili), all'art. 19 (dati relativi a condanne penali e reati), nonché agli articoli 44-49 sui trasferimenti di dati verso Paesi extra-UE o Organizzazioni internazionali.

Ciascun EA è tenuto a dotarsi di un modello di organizzazione interna che gli consenta di agire nel rispetto del GDPR 2016/679.

L'EA deve altresì garantire che tutte le azioni e misure realizzate nel rispetto del GDPR 2016/679 siano oggetto di costante monitoraggio, aggiornamento e revisione, di cui si deve tener nota in un apposito registro.

2. AUTORIZZAZIONE – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

L'ente che intende essere iscritto all'Albo degli EE.AA. deve presentare apposita istanza volta ad ottenere l'autorizzazione allo svolgimento di procedure di AI in conformità a quanto previsto dal DPR. 108/2007, dalla delibera n. 13/2008/SG e dalle presenti linee guida.

Nelle more della realizzazione del nuovo sistema informativo, che renderà possibile la compilazione e l'invio dell'istanza di autorizzazione direttamente tramite portale telematico, previa registrazione/iscrizione, la stessa deve essere inviata mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: cai.segreteria@pec.governo.it

2.1 Documentazione da allegare

L'istanza di autorizzazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente e deve contenere la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti¹ e delle indicazioni² previste dalla normativa vigente. All'istanza deve essere inoltre allegata tutta la documentazione prevista³. Gli Enti di diritto privato, allorquando effettuano l'iscrizione al RUNTS, devono comunicarne gli estremi alla CAI.

¹ Si veda quanto indicato dall'art.39-ter, legge 184/1983.

² Si veda quanto indicato dal d.p.r. 108/2007 art.11, comma 1, lettere b), c), d), f) g) ed h) e dagli artt. 4 e seguenti della delibera 13/2008.

³ Si fa riferimento a quanto previsto dal d.p.r. 108/2007 all'art.11, comma 2, lettere a) e c), nonché dalla delibera 13/2008 all'art.2, comma 3, lettere da a) a m). Si ricorda che il bilancio consuntivo (secondo quanto previsto dal d.p.r. 108/2007 all'art.11, comma 2, lettera b) nonché le certificazioni relative all'attività di volontariato (secondo quanto previsto dalla delibera 13/2008 all'art.2, comma 3, lettera b), dovranno essere inviate, in base alle previsioni del d. lgs. 117/2017 (CTS) ai competenti uffici del Ministero del lavoro.

L'ente, all'atto della presentazione dell'istanza di autorizzazione, deve anche produrre un'autocertificazione sottoscritta dal proprio legale rappresentante, nella quale attesta che tutti i dati personali con cui entrerà in contatto saranno trattati in maniera conforme ai principi e alle disposizioni dettate dal GDPR 2016/679. A tal fine, l'ente deve dichiarare di aver adottato un modello di organizzazione interna che gli consenta di operare conformemente a quanto previsto dal medesimo GDPR, specificando i riferimenti dei soggetti nominati quali responsabili del trattamento e della protezione dei dati, ai sensi degli artt. 28 e 37 del GDPR stesso.

2.2 Estensione dell'operatività su nuovi Paesi di origine

L'EA, già iscritto all'Albo, che vuole estendere la propria operatività su altri Paesi di origine deve essere in possesso di adeguata capacità organizzativa e di gestione prima di presentare l'istanza.

L'EA che presenta istanza di estensione è esonerato dall'allegare i documenti relativi all'organizzazione in Italia, già prodotti per ottenere la precedente autorizzazione. È sufficiente che tali documenti siano richiamati in apposito elenco, sottoscritto dal legale rappresentante.

Prima della presentazione delle istanze di estensione Paese da parte degli EEAA, la CAI si riserva di indicare, sentiti preventivamente gli enti, criteri specifici per la loro presentazione, tenendo conto, in modo particolare, della situazione politica e sociale del Paese, degli aspetti sostanziali e procedurali dell'adozione, del rispetto del principio di sussidiarietà, dell'individuazione delle Autorità straniere competenti, del numero degli enti già autorizzati e del generale andamento delle adozioni nel Paese.

2.3 Termine presentazione domanda

Le istanze di autorizzazione/estensione devono essere presentate dal 1° gennaio al 31 marzo di ogni anno. La CAI con apposito provvedimento, adeguatamente motivato, si riserva di limitare/sospendere o differire i termini di presentazione delle domande

2.4 Autorizzazione

La CAI, espletata la fase istruttoria, autorizza l'ente ad operare in un determinato ambito territoriale nazionale e/o in uno o più Paesi all'estero

La CAI nell'autorizzare l'ente ad operare in un determinato Paese, sentito l'ente e assunte idonee informazioni presso altre Autorità, tenuto conto delle peculiarità del Paese, si riserva di indicare il numero delle procedure che per prime potranno essere ivi intraprese.

3. MODUS OPERANDI DELL'EA

3.1 Doveri di provvedere all'accreditamento presso le competenti Autorità del Paese di origine

Per i Paesi di origine che hanno aderito/ratificato la Convenzione de L'Aja, l'EA ha il compito di provvedere al proprio accreditamento, ove previsto, presso le competenti Autorità straniere, essendo condizione indispensabile per l'accettazione degli incarichi. È fatto divieto all'EA di assumere incarichi per il Paese di origine in cui non ha ottenuto formale accreditamento ad operare oppure l'accreditamento non sia stato

ancora rinnovato, salve diverse previsioni da parte delle Autorità straniere competenti che consentano la prosecuzione dell'attività nelle more del rinnovo.

Per i Paesi di origine che non hanno aderito/ratificato la Convenzione de L'Aja, nei quali non è previsto un formale accreditamento, la CAI considererà l'EA operativo nel Paese a decorrere dal primo adempimento formale della procedura adottiva riconosciuto dall'Autorità competente del Paese estero. Tale adempimento si considererà conosciuto dalla CAI all'esito dell'inserimento nel fascicolo coppia, inserimento che dovrà comunque avvenire al momento della comunicazione del primo abbinamento accettato dagli aspiranti genitori adottivi⁴.

La CAI si impegna altresì, nel quadro degli accordi bilaterali e nell'ambito dei rapporti internazionali, a concordare le procedure per l'accreditamento o per il riconoscimento dell'ente ad operare in Paesi non aderenti.

L'accreditamento deve essere espletato entro il più breve tempo possibile. Decorsi 24 mesi dalla data di iscrizione dell'EA nell'Albo senza che esso abbia ottenuto l'accreditamento o abbia perfezionato un primo abbinamento, l'autorizzazione può essere revocata, salvo nel caso in cui si sia verificato un rallentamento / sospensione / blocco nelle procedure di AI riferibile a decisioni di politica generale delle competenti Autorità del Paese di origine o in casi particolari motivatamente rappresentati dall'ente autorizzato.

3.2 Requisiti del personale dell'EA

Non può essere rilasciata l'autorizzazione all'EA il cui personale, ovvero coloro che lo dirigono, operano al suo interno o vi prestano collaborazione a qualunque titolo, siano o siano stati sottoposti a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione; siano stati condannati, ancorché con sentenza non definitiva, per uno dei delitti indicati agli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale (c.p.p.) ovvero dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 609-quater e 609-quinquies del codice penale (c.p.); siano stati condannati con sentenza irrevocabile a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitti non colposi. Sono fatti salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione.

Coloro che dirigono l'EA, operano al suo interno o vi prestano collaborazione a qualunque titolo, devono dichiarare, ai sensi delle vigenti disposizioni in tema di autocertificazione, l'insussistenza delle circostanze sopra indicate.

Coloro che dirigono l'EA, operano al suo interno o vi prestano collaborazione a qualunque titolo, devono fornire, inoltre, ai sensi delle vigenti disposizioni in tema di autocertificazione e anche in caso di dichiarazione negativa, le seguenti informazioni che sono oggetto di valutazione da parte della CAI:

- a. condanne penali subite, ancorché munite del beneficio della non menzione;
- b. procedimenti penali in corso;
- c. sentenze di fallimento/liquidazione giudiziale o altri provvedimenti emessi nel corso di procedure concorsuali intervenuti negli ultimi cinque anni;
- d. per coloro che sono iscritti in albi professionali, sottoposizione a procedimenti disciplinari e provvedimenti subiti.

Coloro che dirigono l'EA devono altresì fornire, ai sensi delle vigenti disposizioni in tema di autocertificazione e anche in caso di dichiarazione negativa, le ulteriori seguenti informazioni che sono oggetto di valutazione da parte della CAI:

⁴ I criteri per determinare il perdurare dell'operatività, saranno oggetto di specifica valutazione da parte della CAI ogni 2 anni.

- a. violazioni da parte dell'EA, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse e alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali;
- b. sottoposizione dell'EA a sanzioni amministrative interdittive ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

Agli effetti delle dichiarazioni previste dalla presente disposizione, si considera condanna, ai sensi dell'articolo 445 del c.p.p., l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del c.p.p.⁵.

Le circostanze sopra indicate sono oggetto di autocertificazione anche se relative a fatti verificatisi e ad atti compiuti all'estero. Esse sono soggette a monitoraggi e controlli, da parte della CAI, preventivi e successivi. L'eventuale valutazione negativa che dovesse emergere da tali verifiche viene portata all'attenzione della CAI per le opportune determinazioni⁶.

Le variazioni dei fatti o delle circostanze riportati nella suddetta documentazione dovranno essere immediatamente comunicate alla Commissione con le stesse modalità. Il ritardo o la mancata comunicazione sarà oggetto di analogo valutazione della CAI.

3.3 Cause di incompatibilità del personale dell'EA

La CAI verifica per ciascun EA, sia ai fini del rilascio dell'autorizzazione che nelle fasi successive, l'insussistenza di qualsiasi causa di incompatibilità del personale impiegato, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

In particolare, l'EA non può avvalersi di dipendenti di amministrazioni pubbliche o di professionisti che abbiano incarichi riguardanti la tutela o la curatela dei minori, l'affidamento familiare e l'adozione nazionale ed internazionale tali da poter avere influenza sull'attività o sulle procedure adottive curate dall'ente. In caso di dipendenti *part-time*, l'attività lavorativa svolta al di fuori dell'Ente deve riguardare materia diversa dall'adozione.

L'insussistenza di tali incompatibilità è dichiarata dal legale rappresentante dell'EA e dai diretti interessati con autocertificazione. Quest'ultima deve includere situazioni venute a cessare fino a due anni prima della data della dichiarazione.

Coloro i quali rivestono cariche sociali nell'ambito dell'EA (presidente, vicepresidente, consigliere, tesoriere, ecc.) possono offrire prestazioni durante tutto l'arco della procedura adottiva (informazione, colloqui, traduzioni, consulenze, relazioni post-adozione, ecc.) a titolo puramente gratuito.

È infine richiesto all'EA di comunicare ogni ulteriore collaborazione con persone fisiche e/o giuridiche che svolgono attività, incarichi o funzioni riguardanti la tutela o la curatela dei minori, l'affidamento familiare, l'adozione nazionale o internazionale, ancorché cessata fino a due anni prima della data della dichiarazione. Nella dichiarazione devono essere altresì indicati i compiti svolti dai collaboratori Tale segnalazione è oggetto di valutazione da parte della CAI⁷.

⁵ Art. 7, delibera 13/2008 e art. 11, d.p.r. 108/2007.

⁶ Cfr. Capitolo 1 "TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI"

⁷ Art. 6, delibera 13/2008 su cui si basa la prassi attuale della CAI.

3.4 Segnalazioni alla CAI dei referenti all'estero

L'EA ha il compito esclusivo di individuare i propri rappresentanti, referenti e collaboratori, di formalizzare con gli stessi, attraverso un accordo scritto, le modalità di assistenza e i servizi che dovranno essere forniti agli aspiranti genitori adottivi *in loco*, nonché le condizioni economiche sulle quali il rapporto di collaborazione si fonda.

Gli EEAA hanno, altresì, l'obbligo di avvalersi solo ed esclusivamente delle persone da loro nominate e indicate come referenti e collaboratori nella scheda appositamente prevista. Questi ultimi possono attribuire a terzi compiti meramente esecutivi connessi alle procedure adottive in carico. Per far fronte a situazioni eccezionali e contingenti, è altresì consentito che i referenti possano delegare, con atto scritto, l'esercizio di specifiche loro funzioni a persone in possesso dei medesimi requisiti qualitativi indicati nell'accordo di collaborazione. In tal caso l'ente dovrà informare tempestivamente la CAI.

L'organizzazione dell'EA all'estero deve comprendere quantomeno un referente, responsabile dell'assistenza agli aspiranti genitori adottivi, dei rapporti con le competenti Autorità del Paese di origine e con la rappresentanza italiana, un interprete, nonché un consulente giuridico ove la normativa straniera lo richieda. Tali ultime due figure non sono necessarie qualora il referente abbia tali specifiche competenze. L'organizzazione può comprendere anche eventuali altri collaboratori, necessari ad assicurare l'accompagnamento delle coppie.

Gli accordi contrattuali stipulati con i referenti e i collaboratori dell'EA devono essere trasmessi alla CAI, per ciascun Paese di origine, in cui l'EA opera, indiandone una copia in cui si esplicitano i compiti del referente e dei collaboratori. L'EA deve inoltre allegare all'istanza di autorizzazione anche i curricula dei referenti e collaboratori esteri, copia del titolo di studio, documento d'identità e documento equipollente al certificato del casellario giudiziale.

In linea generale si ritiene preferibile che ogni EA utilizzi un proprio referente, a meno che più EEAA, avendo la stessa metodologia operativa, non concordino preventivamente, per necessità organizzative e funzionali, le modalità di impiego della medesima persona dandone comunicazione alla CAI.

L'EA, è, altresì, tenuto a comunicare alla rappresentanza diplomatica italiana all'estero e alle competenti autorità del Paese d'origine i nominativi dei propri referenti e collaboratori, con l'indicazione dei compiti loro attribuiti⁸.

La CAI valuta la sussistenza dei requisiti di idoneità del referente e dei collaboratori all'impiego nell'attività di assistenza ai futuri genitori adottivi. In caso di esito negativo delle suddette verifiche chiede all'ente l'immediata revoca del relativo incarico.

L'Ente Autorizzato ha l'obbligo di vigilare sul comportamento dei propri referenti e collaboratori, configurandosi, in caso di irregolarità, responsabilità del legale rappresentante, come previsto dalla normativa vigente e richiamato dai più recenti atti internazionali di *soft law*, (vedi, ad esempio, il "*Manifesto per l'adozione internazionale etica*" del Servizio Sociale Internazionale).

⁸ Cfr. Capitolo 1 "*TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI*".

3.5 Capacità dell'EA di assumere e concludere procedure adottive

L'EA può accettare nuove procedure sulla base dei due seguenti criteri:

- capacità di gestione tale da garantire, in via ordinaria, un'adeguata assistenza nelle procedure adottive;
- capacità di assicurare un'adeguata proporzione tra incarichi portati a termine e le procedure adottive in corso tenendo conto della situazione del Paese di origine.

Questi sono altresì i principali criteri in base ai quali la CAI effettua il monitoraggio periodico sugli EEAA, previa specificazione con delibera annuale degli stessi criteri.

3.5 Bis. Pubblicazione dei dati

L'EA ha l'obbligo di pubblicare mensilmente i dati statistici relativi alle adozioni realizzate e al numero di coppie in attesa.

La pubblicazione dovrà avvenire sulle base di un format che la CAI predispone o aggiorna periodicamente. Nel pubblicare le statistiche delle coppie in attesa di un Paese occorre dare evidenza al fatto che si tratti di incarichi in attesa, e con quale Ente è stato conferito il mandato.

La CAI valuterà il corretto adempimento dell'obbligo di trasparente comunicazione ai fini del monitoraggio periodico sulle attività degli EEAA.

3.5 Ter Carta dei Servizi

L'EA è tenuto a fornire alle coppie, al più tardi al momento del conferimento del mandato, una Carta dei Servizi, tempestivamente aggiornata, nella quale è descritto con chiarezza e precisione il complesso delle attività necessarie per lo svolgimento della procedura adottiva internazionale e dei servizi offerti.

Nella Carta dei Servizi è esposto il costo complessivo che la coppia sosterrà per l'intera procedura, escluse le spese di viaggio e di soggiorno all'estero, con specificazione dei servizi e delle attività necessari e di quelli opzionali e dei costi che a ciascuno di tali servizi e attività si riferiscono, ivi comprese le condizioni in caso di revoca.

3.6 Aspetti preliminari all'accettazione dell'incarico

L'EA è tenuto, prima di accettare l'incarico, oltre a visionare il decreto di idoneità, ad acquisire le relazioni redatte dai servizi socio-sanitari territorialmente competenti, richiedendo la documentazione direttamente agli aspiranti genitori adottivi o, previo loro consenso espresso, all'Autorità giudiziaria che ha dichiarato l'idoneità.

Dalle relazioni, infatti, potrebbero più chiaramente emergere elementi di conoscenza sulla coppia aspirante all'adozione, rispetto alle indicazioni contenute nel decreto di idoneità.

Al momento della scelta del Paese l'EA, sulla base della pregressa attività ivi svolta, tenendo conto dell'età e delle caratteristiche degli aspiranti genitori e del minore, informa per iscritto la coppia sui tempi medi rilevati statisticamente fino a quel momento per la definizione di una procedura adottiva.

La scelta del Paese deve essere ordinariamente già indicata all'atto del conferimento dell'incarico. Qualora ciò non avvenga, l'E.A. deve invitare formalmente la coppia ad effettuare tale scelta entro il termine di tre

mesi dal conferimento, provvedendo a comunicarlo alla CAI tramite l'aggiornamento del fascicolo della coppia sul sistema informatico in vigore. In caso di mancata osservanza di detto termine, l'EA comunicherà i motivi del ritardo alla CAI per le valutazioni di competenza.

3.7 Possibilità di orientamento degli aspiranti genitori adottivi verso un determinato Paese di origine

Gli aspiranti genitori adottivi individuano il paese di origine in cui adottare. L'EA può fornire informazioni sulle caratteristiche dei paesi volte ad orientare la coppia aspirante all'adozione in relazione alle disponibilità manifestate, alle indicazioni eventualmente contenute nel decreto di idoneità e alle concrete possibilità di realizzazione del loro progetto adottivo.

3.8 Possibilità di presentazione della disponibilità degli aspiranti genitori adottivi su due Paesi di origine

L'EA può presentare, per la successiva autorizzazione da parte della CAI, l'istanza degli aspiranti genitori adottivi di instradare la loro procedura su un secondo Paese di origine, diverso da quello scelto al conferimento dell'incarico, qualora in quest'ultimo sopravvengano elementi di criticità rispetto all'adozione tali da poter gravemente pregiudicare le aspettative degli aspiranti genitori in attesa. Tale autorizzazione sarà subordinata all'impegno formale della coppia di proseguire in via esclusiva la procedura adottiva in relazione alla quale interverrà la prima proposta di abbinamento. In tutte le altre ipotesi è fatto divieto di indirizzare coppie in più Paesi di origine.

3.9 Conferimento dell'incarico e relazioni post-adozione

Gli EEAA sono tenuti a chiedere agli aspiranti genitori adottivi, già all'atto del conferimento dell'incarico, la sottoscrizione di un'apposita dichiarazione con la quale si impegnano, qualora l'adozione si concluda, a fornire tutte le informazioni necessarie per la stesura delle relazioni post-adottive per l'intero arco di tempo previsto dal Paese di origine. Gli EEAA dovranno inviare tali relazioni alle competenti autorità del Paese e alla CAI tramite il sistema informatico.

Gli EEAA, contestualmente al conferimento dell'incarico, dovranno avvisare gli adottandi che, in caso di mancata osservanza di tale impegno, potranno essere dalla CAI segnalati al Servizio socio-sanitario e all'Autorità giudiziaria minorile per le eventuali iniziative di competenza.

Ai fini della stesura delle relazioni post-adottive, gli EEAA provvederanno ad organizzare uno o più incontri con le famiglie adottive per segnalare **eventuali** criticità emergenti durante il percorso di inserimento del minore nel nuovo contesto.

Gli EEAA devono offrire la loro disponibilità, su richiesta della coppia, a sostenere le famiglie nel periodo post adottivo garantendo lo svolgimento di tutti i relativi adempimenti. Laddove emergano criticità, su richiesta di questi ultimi, sono tenuti a collaborare con i servizi socio-sanitari territorialmente competenti.

Nella determinazione del costo relativo alla redazione della relazione post-adottiva, gli EEAA non potranno considerare attività realizzata dai servizi sociali territorialmente competenti.

3.10 Doveri di comunicazione del conferimento incarico

L'EA deve dare comunicazione alla CAI, al tribunale per i minorenni (TM) ed ai servizi socio-sanitari territorialmente competenti del conferimento dell'incarico ricevuto, dell'eventuale dismissione dello stesso e della revoca da parte della coppia, indicandone le motivazioni.

3.11 Organizzazione di percorsi informativi/formativi

L'EA, utilizzando momenti d'incontro anche in collaborazione con i servizi socio-sanitari territoriali, deve far sì che gli aspiranti genitori adottivi approfondiscano gli aspetti peculiari dell'adozione internazionale anche con specifico riferimento al Paese o all'area geografica dove intendono adottare.

L'EA, nel corso della procedura adottiva, deve periodicamente tenere informati gli aspiranti genitori adottivi sull'andamento della procedura nel Paese di origine.

L'EA è tenuto ad organizzare annualmente degli incontri informativi/formativi sia individuali che di gruppo, svolti da professionisti con comprovata esperienza e competenza, sulle principali tematiche legate all'AI, quali, ad esempio, le problematiche del Paese di origine, i rapporti con i Paesi stranieri, le difficoltà che possono emergere nel periodo di inserimento nella nuova realtà familiare. Deve inoltre fornire un'informazione corretta e trasparente sui costi dell'AI nei Paesi di interesse. Tale adempimento, di cui l'ente deve tenere traccia, va comunicato alla CAI attraverso l'inserimento nel sistema informatizzato in uso alla Commissione non appena questo sarà reso operativo.

L'EA si impegna, altresì, a svolgere una formazione costante del personale di cui si avvale, in Italia ed all'estero, tramite corsi organizzati *in house* o favorendo la frequenza di corsi esterni. Tale impegno potrà essere assolto alternativamente attraverso la partecipazione a percorsi di formazione organizzati dalla CAI.

3.12 Doveri di rispetto delle indicazioni contenute nel decreto di idoneità

I decreti di idoneità possono contenere precise indicazioni inerenti all'età, al numero dei minori adottabili, al loro stato di salute fisico e psicologico, nonché ulteriori dati volti a favorire il miglior incontro tra genitori adottivi e minore.

Tali indicazioni, per espressa disposizione di legge, devono essere rispettate, pena il diniego dell'ordine di trascrizione, da parte del TM, del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile. Ove, però, nel percorso di accompagnamento gli aspiranti genitori adottivi abbiano maturato, grazie agli stimoli ricevuti nei ripetuti incontri, la consapevolezza di problematiche fino ad allora sconosciute, alla quale è conseguita una diversa disponibilità nella realizzazione del progetto adottivo, l'EA, al termine del percorso, deve sollecitare gli aspiranti genitori adottivi a presentare, presso il competente TM, un'istanza per la modifica delle indicazioni contenute nel decreto di idoneità. La domanda deve essere corredata da adeguata documentazione fornita dall'EA stesso.

Tenuto conto che i termini previsti per la validità della documentazione da parte dell'Autorità del Paese di origine potrebbero essere diversi da quelli stabiliti dal nostro ordinamento, l'EA può chiedere alla coppia l'aggiornamento di tale documentazione.

3.13 Comunicazione ai TM dell'abbinamento in presenza di contestuale procedura di adozione nazionale

L'EA, all'atto dell'accettazione del conferimento dell'incarico, deve chiedere agli aspiranti genitori adottivi se hanno presentato domanda di adozione nazionale. Deve inoltre comunicare al TM che ha emesso il decreto di idoneità l'avvenuto abbinamento nella procedura di adozione internazionale. L'ente invita, altresì, la coppia a comunicare l'avvenuto abbinamento ad eventuali altri TM ove la stessa abbia eventualmente presentato altre domande di adozione nazionale.

3.14 Dovere di fornire agli aspiranti genitori adottivi notizie dettagliate sulla condizione del minore

L'EA, all'atto della proposta di abbinamento, deve comunicare agli aspiranti genitori adottivi, tutte le informazioni ufficiali provenienti dal paese di origine, in particolare, laddove possibile, le cause dell'abbandono del minore, le sue abitudini di vita in istituto o nella eventuale famiglia affidataria, le problematiche psico-fisiche diagnosticate e gli eventuali interventi o trattamenti in corso⁹. La proposta di abbinamento contenente le informazioni sul minore e sul suo vissuto deve essere accettata per iscritto dagli aspiranti genitori adottivi e trasmessa alla CAI attraverso il sistema informatico in uso.

3.15 Dovere di cura della fase dell'incontro fra gli aspiranti genitori adottivi e il minore nel Paese di origine

L'EA deve assicurare una sempre maggiore attenzione alla preparazione degli aspiranti genitori adottivi, così come un'adeguata assistenza ed un significativo sostegno degli stessi durante il periodo di conoscenza del minore, in particolar modo in presenza di minori più grandi e in fase pre-adolescenziale.

A tal fine l'EA, al momento dell'incarico, deve informare la coppia sul numero dei viaggi da effettuare nel Paese di origine del minore. Al riguardo devono essere fornite agli aspiranti genitori adottivi informazioni chiare e precise sulla permanenza nel Paese straniero, sull'assistenza amministrativa, psicosociale, legale e linguistica ivi offerta, nonché qualsiasi altra notizia utile o necessaria al fine di una corretta conclusione della procedura.

L'EA, qualora abbia elementi per ritenere che il minore non sia adeguatamente preparato all'incontro e alla instaurazione della relazione con i nuovi genitori, ne informa tempestivamente la CAI per gli interventi di competenza. È compito dell'EA assicurarsi che i genitori siano sufficientemente sensibilizzati ad accogliere la storia personale e familiare dell'adottato.

3.16 Dovere di completo inserimento delle informazioni nel sistema informativo in uso alla CAI

L'EA, per motivi di trasparenza, è tenuto ad aggiornare costantemente il sistema informativo in uso alla CAI, inserendo tutti gli eventi dell'iter adottivo previsti nel fascicolo digitale della coppia rispettando la tempistica indicata. In caso di attivazione di nuove funzionalità l'ente deve prontamente adeguarsi alle implementazioni inserite nel sistema.

Il mancato o ritardato inserimento sarà considerato inadempimento dell'ente ed oggetto di specifica vigilanza da parte della CAI.

⁹ Cfr. Capitolo 1 "TRATTAMENTO DATI PERSONALI".

3.17 Adozione di più fratelli

Occorre attribuire la massima attenzione e la più accurata assistenza, sia nel percorso pre-adoattivo che in quello post-adoattivo, alle coppie che si dichiarano disponibili ad adottare più fratelli, per l'impegno che tale adozione richiede.

Nel caso di segnalazione di un gruppo di fratelli, il cui numero o caratteristiche non consentano l'inserimento in un'unica famiglia e dei quali l'Autorità estera abbia autorizzato adozioni disgiunte, è opportuno che l'EA si adoperi affinché i minori siano collocati in nuclei familiari preferibilmente residenti nella stessa regione o in regioni limitrofe, così da favorire il mantenimento dei rapporti affettivi e sociali tra i fratelli. Se ciò non è realizzabile con la disponibilità delle famiglie in attesa presso l'EA, si raccomanda a quest'ultimo di chiedere la collaborazione di altri EAA per lo stesso Paese di origine al fine ottenere che i fratelli siano adottati nella stessa regione o in regioni limitrofe.

L'ente dovrà sensibilizzare i genitori adottivi a mantenere i rapporti tra i diversi nuclei familiari che hanno adottato minori appartenenti a fratrie. Qualora accerti che nella fase del post adozione non si sia assicurato il mantenimento di tali rapporti, provvederà a segnalarlo alla CAI per le valutazioni di competenza.

3.18 Sospensione dell'incarico

L'EA che sospende temporaneamente l'incarico, anche su istanza debitamente motivata, ha l'obbligo di comunicare tale sospensione al TM per le eventuali valutazioni di competenza, in ordine all'incidenza della sospensione sulla permanenza dei requisiti di idoneità della sospensione va data, altresì, comunicazione alla CAI per i provvedimenti di competenza.

3.19 Revoca dell'incarico su richiesta degli aspiranti genitori adottivi

Nel caso di revoca dell'incarico ad un EA da parte degli aspiranti genitori adottivi e successivo conferimento del mandato ad un altro ente, quest'ultimo dovrà valutare se riconoscere il percorso formativo già effettuato o richiedere alla coppia di partecipare ai propri corsi di formazione.

Qualora il rapporto tra EA ed aspiranti genitori adottivi si interrompa a procedura inoltrata e a fronte di somme già versate, l'EA può trattenere solo l'importo corrispondente ai costi sostenuti ed ai servizi effettivamente resi; ove gli aspiranti genitori adottivi non abbiano versato alcuna somma di danaro, sono tenuti a rimborsare l'EA per le prestazioni adeguatamente documentate svolte in loro favore.

In caso di revoca dell'incarico, si raccomanda il rispetto di quanto previsto dall'art. 17 del GDPR 2016/679, in materia di cancellazione / distruzione dei dati personali.

3.20 Mantenimento delle autorizzazioni /Revisione dell'Albo

L'autorizzazione ad operare nel Paese straniero è subordinata all'effettiva operatività da parte dell'EA, salvo il caso in cui la non operatività sia determinata da conclamate criticità emerse nel paese di origine.

La CAI verificherà almeno ogni tre anni il permanere dei requisiti posti alla base dell'autorizzazione concessa.

In particolare, per i Paesi di origine che hanno aderito/ratificato la Convenzione de L'Aja, nei quali è previsto accreditamento formale, l'EA che non abbia concluso nessuna adozione nel biennio precedente, oppure che abbia registrato un rapporto nel biennio antecedente tra adozioni concluse e incarichi accettati, nel Paese interessato, inferiore a 0,20, deve trasmettere, su richiesta della Segreteria Tecnica della CAI, una relazione

dettagliata contenente tutte le iniziative intraprese per prestare assistenza agli adottandi, le indicazioni relative all'organizzazione in loco, i rapporti in essere con l'Autorità Centrale, nonché ogni altra informazione utile al riguardo. Tale relazione sarà oggetto di valutazione per l'eventuale revoca dell'autorizzazione da parte della CAI, previa interlocuzione con l'AC del Paese di riferimento.

Per i Paesi di origine che non hanno aderito/ratificato la Convenzione de L'Aja, nei quali non è previsto un formale accreditamento, l'EA che ha ottenuto l'operatività sarà analogamente oggetto di verifica nei casi sopra citati. La relazione di cui al paragrafo precedente sarà oggetto di valutazione per l'eventuale revoca dell'autorizzazione da parte della CAI.

L'elenco previsto all'articolo 21 della citata delibera, nel quale sono inserite le autorizzazioni a cui non è seguito formale accreditamento o effettiva operatività, sarà oggetto di verifica biennale al fine della valutazione da parte della CAI per il mantenimento dell'autorizzazione ad operare in un determinato Paese.

I risultati di questa attività di monitoraggio costituiranno utile strumento nella definizione delle istanze di estensione presentate annualmente dagli EEAA.

3.21 Intese tra EEAA

Gli EEAA, con l'esclusiva finalità di assicurare il migliore svolgimento dei servizi resi a favore degli aspiranti genitori adottivi, in Italia e all'estero, possono stipulare tra loro intese con le quali condividono le metodologie operative e professionali, individuano procedure congiunte e mettono a disposizione degli altri EEAA partecipanti all'intesa, le strutture delle proprie sedi e risorse umane.

Le intese devono essere preventivamente comunicate attraverso il sistema informativo in uso alla CAI, la quale, previa eventuale formulazione di osservazioni e richieste, decide sulla relativa autorizzazione di norma entro 60 giorni dalla comunicazione. Il rilascio di tale autorizzazione condiziona l'efficacia ed è imprescindibile per l'esecuzione dell'intesa. Le intese, una volta autorizzate, vengono registrate in un apposito elenco predisposto dalla CAI.

L'ente a cui è stato conferito incarico, autorizzato ad operare nel Paese scelto dalla coppia, è responsabile in via esclusiva per l'intera procedura adottiva. Tale ente è tenuto a comunicare alla CAI, sempre attraverso il sistema informativo in uso, le procedure che si svolgono in regime di intesa.

Nel contratto di mandato devono essere specificate le attività, i servizi, le modalità operative rese in favore della coppia, così come previste nell'intesa sottoscritta dagli EE.AA.

Qualora comportino modifiche rilevanti ai fini dell'iscrizione al RUNTS, le intese devono essere comunicate ai competenti uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Nell'intesa, gli EEAA sono tenuti a fissare precise regole organizzative condivise, compiti, ruoli e costi che garantiscano la chiarezza sulla riferibilità delle attività svolte a ciascun EA, tanto nei rapporti con la CAI e le istituzioni, che in quelli con gli aspiranti genitori adottivi.

Gli EEAA partecipanti ad un'intesa, all'atto della stipulazione della stessa, devono altresì indicare espressamente le modalità con cui i dati personali acquisiti verranno trattati conformemente a quanto previsto dal GDPR 2016/679.

In ogni caso devono essere previste modalità e procedure per la soluzione delle eventuali controversie che dovessero sorgere tra gli EEAA partecipanti.

I contratti di mandato stipulati successivamente all'entrata in vigore delle presenti linee guida dovranno rispettare le disposizioni sopra indicate.

3.22 Fusioni tra EEAA

Qualora due o più EEAA intendano fondersi tra loro, sono tenuti ad informare la CAI sul contenuto e sulle condizioni della fusione prima della sua realizzazione, con particolare riferimento alle conseguenze sullo svolgimento delle procedure adottive in corso e sui rapporti contrattuali e patrimoniali con gli aspiranti genitori adottivi. La CAI può formulare osservazioni.

Fermi restando gli adempimenti previsti per effetto della fusione presso competenti uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la CAI può autorizzare ad operare l'ente risultante dalla fusione, trasferendogli le autorizzazioni già concesse a ciascuno degli EEAA originari e informando le autorità dei Paesi di origine nei quali gli EEAA originari risultavano accreditati o operativi, al fine di assicurare la continuità delle procedure adottive.

Il nuovo EA deve regolarizzare la sua posizione in tutti i Paesi di origine per i quali viene autorizzato, nei tempi indicati dalla CAI¹⁰.

Per effetto dell'avvenuta fusione le coppie, preventivamente informate della stessa, si considerano in carico all'ente risultante dalla fusione, salva espressa volontà contraria da parte di queste ultime.

I dati personali e, in particolare, quelli sensibili che vengono acquisiti dall'EA risultante dalla fusione, devono essere conservati e trattati nel rispetto del GDPR 2016/679.

I documenti e i dati delle adozioni concluse dagli EEAA che si fondono devono essere conservati a cura e sotto responsabilità del EA costituito in seguito alla fusione.

3.23 Revoca dell'autorizzazione su richiesta dell'ente e conseguenziale cancellazione dall'Albo

Qualora un ente intenda rimettere la propria autorizzazione e chiedere la cancellazione dall'Albo degli Enti Autorizzati, deve presentare alla CAI un dettagliato progetto di gestione delle attività di chiusura.

Il progetto deve contenere:

- il tempo previsto per la chiusura definitiva,
- la situazione delle coppie in carico in attesa di adozione e la loro sistemazione/passaggio ad altri enti.
- la situazione e il carico delle relazioni post-adozione da portare a conclusione e la proposta di passaggio ad altri Enti e/o ai Servizi Sociali del territorio.
- la relazione economico-finanziaria di tutta l'attività, corredata degli scostamenti dall'ultimo bilancio presentato alla CAI (anno precedente).

La CAI approva il progetto di chiusura, svolge il monitoraggio sul suo stato di avanzamento ed indirizza l'Ente alla buona riuscita delle operazioni di cessazione delle attività.

¹⁰ Art.11, delibera 13/2008 su cui si basa la prassi attuale della CAI.

Gli incarichi di passaggio ad altro Ente non saranno conteggiati nel biennio successivo ai fini del corretto rapporto incarichi/adozioni.

Dal momento della presentazione del progetto l'Ente non può assumere nuovi incarichi.

La CAI potrà procedere a deliberare sulla cancellazione richiesta solo quando tutti rapporti in essere con le coppie saranno conclusi tramite revoca, dismissione o passaggio ad altro ente.

3.24 Revoca dell'autorizzazione da parte della CAI

In caso di revoca disposta ai sensi dell'art. 16 comma 5 - DPR 108/2007, gli incarichi assunti dagli enti per effetto di convenzioni e accordi stipulati con la CAI non saranno conteggiati ai fini del calcolo del rapporto incarichi/adozioni.

4. SOSPENSIONE DELLE PROCEDURE

4.1 Sospensione della procedura su decisione della CAI

La sospensione delle procedure di adozione disposta dalla CAI, in riferimento ad un Paese di origine, non pregiudica gli aspiranti genitori adottivi che abbiano già ottenuto l'abbinamento di un minore o che, al fine di ottenerlo, abbiano già consegnato la documentazione richiesta, salva diversa statuizione da parte della CAI.

Invece gli aspiranti genitori adottivi che abbiano soltanto iniziato la procedura presso l'EA, hanno facoltà -ove non intendano attendere la revoca della disposta sospensione- di conferire un nuovo incarico ad altro EA. Quest'ultimo ne dà comunicazione alla CAI segnalando il tempo trascorso dalla revoca del precedente incarico.

4.2 Sospensione delle procedure disposta dal Paese di origine

La sospensione delle procedure di adozione disposta dal Paese di origine parimenti non pregiudica, salvo diverse disposizioni assunte da quest'ultimo, gli aspiranti genitori adottivi che abbiano già in corso una procedura di adozione. Questi ultimi hanno, pertanto, la facoltà di proseguire la procedura presso un altro Paese, se del caso conferendo all'uopo incarico ad altro ente autorizzato. La CAI può autorizzare questo secondo EA ad assumere tale incarico. Tale secondo Ente ne dà comunicazione alla CAI, segnalando il tempo trascorso dalla revoca del precedente incarico.

5. DOCUMENTAZIONE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'INGRESSO

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'ingresso di cui all'art. 32 della legge 184/83, l'EA deve inserire progressivamente nel sistema informativo in uso alla CAI, nei tempi richiesti dalla procedura adottiva, i documenti di seguito indicati:

1. Richiesta di autorizzazione all'ingresso e residenza permanente in Italia del minore;
2. Decreto di idoneità degli aspiranti genitori adottivi rilasciato dal TM ed eventuali successive modifiche;
3. La relazione redatta dai servizi sociali competenti ai fini dell'accertamento dell'idoneità della coppia;
4. Copia del conferimento dell'incarico all'EA;
5. Provvedimento dichiarativo dello stato di abbandono;
6. Attestazione del rispetto del principio di sussidiarietà rilasciata dalle competenti autorità del Paese di origine;
7. Proposta di abbinamento comprensiva di scheda sanitaria e profilo psico-sociale del minore;
8. Dichiarazione di accettazione della proposta firmata dagli aspiranti genitori adottivi;
9. Provvedimento di adozione. (nel caso in cui trattasi di sentenza relativa certificazione del passaggio in giudicato);
10. Certificato di nascita emesso in conformità al provvedimento che dichiara l'adozione e quello originario, e il rilascio di quest'ultimo non è vietato dalla legislazione del Paese di origine;
11. Per i Paesi di origine che hanno aderito/ratificato alla Convenzione de L'Aja, il certificato di conformità alla Convenzione ex art. 23, comma 1.

Una volta pervenuta tutta la documentazione necessaria, il provvedimento di autorizzazione all'ingresso viene emesso di norma dalla CAI entro i due giorni lavorativi successivi.

I provvedimenti della CAI relativi all'autorizzazione all'ingresso e alle certificazioni di conformità possono essere oggetto di riesame su richiesta dei soggetti interessati. La CAI delibera entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta di riesame. Nel caso in cui sia necessario acquisire ulteriori elementi istruttori, tale termine è prorogato di ulteriori trenta giorni.

6. IL POST-ADOZIONE

6.1 Dovere di assistenza al minore ed ai genitori adottivi

L'EA dall'ingresso del minore in Italia deve assicurare, in conformità a quanto previsto dall'art. 34 co. 2 legge nr.184/83, anche in collaborazione con i servizi socio-sanitari territorialmente competenti, un effettivo supporto al minore ed ai genitori adottivi.

La CAI raccomanda agli EEAA di prestare particolare attenzione alla fase post adottiva nei casi di seconda adozione, di adozione di più fratelli e di adozione di minori *special needs*, essendo in questi casi, per dato esperienziale, maggiore il rischio di difficoltà nell'inserimento dei minori nel nucleo familiare adottivo.

6.2 *Dovere di trasmissione al Paese di origine delle relazioni post-adozione*

Con la presa in carico degli aspiranti genitori adottivi, l'EA si impegna al rispetto degli adempimenti post adottivi secondo le modalità, i contenuti e le tempistiche previste dalla legislazione del Paese straniero. L'EA è tenuto ad inviare all'Autorità Centrale del Paese di origine le relazioni sull'avvenuta integrazione del minore nella famiglia adottiva, aggiornando inoltre il sistema informativo in uso alla CAI.

Il costo delle relazioni può essere conteggiato nel costo della procedura adottiva o addebitato successivamente all'atto della redazione delle stesse. Di tale circostanza va data preventiva informazione ai genitori adottivi al momento del conferimento dell'incarico.

7. GESTIONE CONTABILE, CERTIFICAZIONE DELLE SPESE E ONERI DEDUCIBILI

7.1 *La trasparente e veritiera registrazione contabile dei fatti amministrativi della gestione*

Il fondamentale criterio cui deve informarsi la tenuta della contabilità dell'attività dell'adozione internazionale degli EEAA è quello della trasparenza, consacrato nell'articolo 39 ter, lettera d), della legge 476/1998. Tale norma impone agli stessi EEAA, al fine di ottenere il rilascio dell'autorizzazione a curare lo svolgimento integrale delle procedure adottive, di assicurare che la gestione delle adozioni sia regolarmente oggetto di una chiara e precisa rappresentazione contabile, in grado di soddisfare i fondamentali principi civilistici della trasparenza e veridicità. La tempestiva e continua rilevazione contabile degli aspetti economici della gestione (costi e ricavi) deve essere garantita in ogni fase del procedimento adottivo.

Affinché tale requisito possa ritenersi sussistente è quindi necessario che la contabilità degli EEAA risulti organizzata in modo che qualunque somma di denaro percepita o erogata in relazione ad un incarico conferito trovi piena ed esatta corrispondenza nelle scritture contabili e sia predisposta in modo tale da consentire, in qualunque momento, la ricostruzione della situazione contabile delle singole coppie conferenti l'incarico.

Gli EEAA devono, pertanto, predisporre il bilancio di esercizio annuale indicando in una contabilità separata i ricavi derivanti dalle attività di AI e gli oneri sostenuti per la stessa.

7.2 *Dovere di trasmissione della programmazione e della rendicontazione annuale delle attività relative alle Adozioni Internazionali.*

L'EA è tenuto a trasmettere alla CAI, entro il 31 gennaio di ogni anno, la Relazione prevista dall'art. 14, *lett. e)*, del D.P.R. 8 giugno 2007 n. 108, tale che deve contenere tutte le informazioni utili ai fini del procedimento adottivo, quali, ad esempio, la formazione erogata, cambi di personale, informative agli aspiranti genitori adottivi, la media dei costi dell'adozione per Paese di origine, il numero di adozioni concluse e degli aspiranti genitori adottivi in carico, criticità riscontrate e soluzioni adottate. Tale relazione deve contenere, altresì, un prospetto programmatico delle attività relative all'AI che l'EA intende sviluppare nell'anno. La Relazione è predisposta sulla base di un prospetto sintetico proposto dalla CAI.

Inoltre, entro il 30 giugno di ogni anno, in base a quanto previsto dall'art. 14, *lett. e)*, del D.P.R. 8 giugno 2007 n. 108, ogni EA, in sede di redazione ed approvazione del proprio bilancio d'esercizio, deve presentare alla

CAI una Relazione consuntiva sulla gestione delle AI da cui sia possibile evincere i costi medi della procedura adottiva. La CAI, infatti, intende conoscere con questa rendicontazione di esercizio tutti i costi sostenuti ed i movimenti finanziari verificatisi nell'anno per ogni adozione in corso; ovviamente tale rendicontazione deve risultare in piena coerenza con i dati contabili presenti nel bilancio degli EEAA, ed in modo analitico deve consentire alla CAI di conoscere la gestione economica d'esercizio che ogni EA ha sopportato per ogni coppia di aspiranti genitori adottivi in carico.

Entrambe le relazioni devono essere inviate dall'EA, tramite il sistema informativo in uso alla CAI, e sottoscritte dal proprio legale rappresentante.

7.3 Doveri di cura della certificazione delle spese attenendosi alle vigenti disposizioni dell'Agenzia delle Entrate

Ai sensi dell'art. 31 Legge 184/83, l'EA ha l'obbligo di certificare annualmente - nell'ammontare complessivo agli effetti di quanto previsto dall'art. 10, co. 1, *lett) l-bis*, del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con DPR n.917/86 – le spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione. Tra i costi procedurali certificabili non rientrano le elargizioni in denaro e/o le richieste di partecipazione a programmi di cooperazione e solidarietà. All'atto del pagamento di ciascuna spesa sostenuta dalla coppia dovrà essere rilasciata idonea ricevuta. In caso di cessazione dell'attività di un ente dovrà essere fornita prova alla CAI di aver rilasciato la certificazione delle spese sostenute fino a quel momento da ciascuna coppia.

In relazione alle problematiche applicative relative alle disposizioni in tema di deducibilità fiscale delle spese inerenti alla procedura adottiva, si richiama l'attenzione sulle più recenti circolari emanate dall'Agenzia delle Entrate ¹¹.

8. COSTI IN ITALIA E ALL'ESTERO

La CAI, in collaborazione con gli EEAA, procede periodicamente, con cadenza almeno triennale, ad una ricognizione approfondita dei costi applicabili per i servizi resi agli aspiranti genitori adottivi in Italia ed all'estero.

A tal uopo verranno predisposte apposite tabelle di riferimento, secondo le modalità ed i parametri approvati dalla CAI ed inseriti nel sito istituzionale. Per esigenze di trasparenza, gli incassi e pagamenti inerenti alle procedure adottive in Italia e all'estero sono sottoposti all'obbligo di tracciabilità secondo la normativa vigente.

Tra la data in cui vengono effettuati i versamenti dagli aspiranti genitori adottivi e l'utilizzo delle somme ricevute non deve intercorrere un lungo arco di tempo.

¹¹ Vedi circolare n. 7/E del 25 giugno 2021

9. CODICE DEONTOLOGICO

Gli EEAA, in attesa dell'emanazione di uno specifico codice deontologico, sono tenuti a rispettare non solo la normativa di settore, ma anche i principi deontologici alla base di tutte le professioni, pena la sospensione o la revoca dell'autorizzazione, in quanto le qualità morali sono espressamente richieste dalla legge all'atto del rilascio dell'autorizzazione e devono continuare a sussistere nel corso dell'operatività dell'EA.

10. COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE

10.1 Con i Servizi socio-sanitari territorialmente competenti

L'EA deve relazionarsi con i Servizi socio-sanitari territorialmente competenti secondo le modalità previste dai protocolli regionali, ove stipulati. In ogni caso, deve essere garantita da parte dell'EA la massima tempestiva collaborazione con i Servizi per l'espletamento di tutte le attività necessarie alla procedura adottiva e al post-adozione.

La CAI, nell'ambito delle sue attività, si impegna a promuovere incontri affinché si realizzi un maggior coordinamento tra regioni e tra regioni ed EEAA. Si attiva, inoltre, per favorire la collaborazione con la Conferenza Stato-Regioni e Conferenza Unificata, per intraprendere iniziative finalizzate allo scambio di informazioni e di esperienze lavorative nonché per uniformare e diffondere i protocolli esistenti in tutto il territorio nazionale.

L'EA deve indicare e documentare alla CAI le eventuali intese sottoscritte nell'ambito dei protocolli operativi promossi dalle amministrazioni regionali ai sensi dell'articolo 39-*bis* della legge 184/1983, volte al migliore svolgimento di una o più delle attività inerenti alla procedura adottiva e al post-adozione ¹².

10.2 Con i Tribunali per i Minori

L'EA ha l'obbligo di segnalare prontamente alla Procura della Repubblica presso il T.M. e, in qualsiasi momento, fatti, notizie e cambiamenti sostanziali della realtà personale e/o familiare riguardante gli aspiranti genitori adottivi di cui è venuto a conoscenza e che possono richiedere l'intervento dei servizi socio-sanitari territorialmente competenti o del TM in relazione all'idoneità, alla sua eventuale modifica o revoca.

L'EA si impegna, altresì, a riferire tempestivamente alla CAI, per le valutazioni di sua competenza in ordine alla successiva trasmissione al TM, le modifiche del progetto adottivo e le circostanze potenzialmente incidenti sull'idoneità degli aspiranti genitori adottivi ¹³. Tra queste ultime, gli EEAA provvederanno a segnalare, mediante inserimento sul portale informativo in uso alla CAI, i rifiuti delle proposte di abbinamento da parte della coppia aspirante adottiva.

10.3 Con le competenti Autorità del Paese di origine

¹² Art. 15, comma 2, delibera 13/2008 su cui si basa la prassi attuale della CAI.

¹³ Art. 15, comma 3, delibera 13/2008 su cui si basa la prassi attuale della CAI.

L'EA– attraverso il proprio referente – deve interagire con le competenti Autorità del Paese di origine ai fini di acquisire tutte le informazioni che riguardano il minore proposto e una relazione descrittiva del suo profilo psico-fisico, che tenga conto anche del livello di socializzazione raggiunto nella struttura di accoglienza, delle sue necessità, aspettative e capacità di affrontare l'inserimento in una nuova realtà familiare, scolastica e sociale.

Va precisato che alle competenti Autorità del Paese di origine deve essere inviato il decreto di idoneità, unitamente alla relazione psico-sociale predisposta dal servizio pubblico; l'EA ha la facoltà di allegare una comunicazione, redatta dai propri consulenti, di carattere integrativo rispetto a quella predisposta dai servizi socio-sanitari territorialmente competenti, inviandone a questi ultimi una copia. Tale integrazione ha lo scopo di arricchire e completare la relazione psico-sociale, rendendola così conforme allo standard richiesto dal singolo Paese di origine.

I collaboratori dell'EA devono compiere con serietà, efficienza e onestà i compiti loro affidati e descritti nel contratto di collaborazione. Il referente dell'EA deve acquisire e comunicare all'EA medesimo, nel più breve tempo possibile, le informazioni disponibili, fornite dalle competenti Autorità del Paese di origine, sui minori segnalati ai fini dell'abbinamento, con particolare riferimento alla storia e alle condizioni di salute¹⁴.

È prassi consolidata che la CAI, in occasione di visite in Italia di delegazioni delle competenti Autorità del Paese di origine, possa creare occasioni di incontro con tutti gli EEAA che operano in quest'ultimo, al fine di favorire l'intensificazione dei rapporti di reciproca collaborazione.

10.4 Con le Rappresentanze italiane all'estero

Gli EEAA hanno il dovere di relazionarsi con le Rappresentanze italiane all'estero nel pieno rispetto dei ruoli istituzionali, presentando i propri referenti e indicandone i compiti loro specificamente attribuiti. È, altresì necessario che l'ente faccia conoscere le attività svolte nel Paese di origine ed in particolare le iniziative di cooperazione.

È compito della CAI inviare alle rappresentanze italiane all'estero e alle competenti Autorità dei Paesi di origine ogni utile informazione riguardante ciascun EA. Il rappresentante legale dell'EA deve invece presentare direttamente alle Rappresentanze italiane i propri collaboratori.

11. COOPERAZIONE E SUSSIDIARIETÀ

Tenuto conto di quanto espressamente indicato dalla normativa internazionale e italiana¹⁵, la cooperazione internazionale allo sviluppo rappresenta un'attività fondamentale per promuovere il miglioramento delle condizioni di vita dei minori nei Paesi di origine, e a favorire lo sviluppo degli istituti alternativi all'adozione internazionale laddove previsti (affidamento familiare e adozione nazionale), nel pieno rispetto dei principi di perseguimento del migliore interesse del minore e di sussidiarietà.

Nel quadro della politica di cooperazione promossa dal Governo e dagli altri organismi competenti, si invitano gli EEAA che operano nello stesso Paese di origine o area geografica ad individuare obiettivi comuni, o comunque collegabili fra loro, così da non disperdere e vanificare gli interventi di cooperazione. Ancora più

¹⁴ Art. 12, comma 11, delibera 13/2008 su cui si basa la prassi attuale della CAI.

¹⁵ Art. 39-ter, lett. f), legge 184/1983.

produttiva risulta la collaborazione e la concreta attuazione del principio di sussidiarietà se i contributi sono concentrati su obiettivi condivisi fra gli EEAA che operano nella stessa area.

La CAI ritiene che un'efficace politica di cooperazione e sussidiarietà possa essere realizzata con l'impegno comune di tutti coloro che, in un'area geografica ben definita, operano a vario titolo a tutela dei diritti del minore nello spirito delle Convenzioni Internazionali. Ed è in questa direzione che prioritariamente ha inteso e intende proseguire la propria attività.

La CAI, in sinergia con le amministrazioni competenti, si fa carico, nell'individuazione degli obiettivi, di verificare che non vi siano sovrapposizioni di interventi per lo stesso progetto, oppure di individuare le modalità per la convergenza di risorse di più amministrazioni o organismi pubblici o privati che intendono concorrere alla realizzazione dei progetti individuati.

A tal fine la CAI – nei limiti dello stanziamento di bilancio di competenza-tenendo presenti le priorità ed i bisogni individuati d'intesa con gli EEAA, può finanziare progetti di sussidiarietà per le aree di provenienza dei minori, rendendo preventivamente pubblici i requisiti, gli obiettivi in base ai quali saranno prescelti i progetti, il termine per la presentazione degli stessi, nonché l'ammontare delle risorse impegnate.

I progetti, valutati ed approvati dalla CAI, saranno resi pubblici e opportunamente monitorati.

Si evidenzia, altresì, l'importanza di promuovere progetti cofinanziati dalla CAI anche unitamente ad altre istituzioni nazionali ed internazionali.

12. FORMAZIONE CAI

La CAI si impegna a realizzare percorsi formativi in presenza o a distanza (FAD), rivolti a gruppi multiprofessionali di operatori impegnati nel settore delle AI (magistrati togati e onorari, avvocati, educatori, assistenti sociali, psicologi, insegnanti, docenti universitari, volontari, esperti, ecc.), con approccio multidisciplinare e con produzione, raccolta, analisi e diffusione dei relativi materiali di lavoro. A tali percorsi è assicurata la partecipazione anche di un'aliquota del personale in servizio presso gli EEAA.

Gli EEAA sono invitati ad utilizzare i materiali e i video prodotti nel corso delle attività formative per la formazione del proprio personale sia in Italia che all'estero, nonché per i percorsi formativi/informativi destinati agli aspiranti genitori adottivi, come sopra indicato (capitolo 3.11).

13. NORMA DI CHIUSURA

Le presenti Linee Guida sostituiscono le disposizioni contenute in precedenti delibere CAI con esse contrastanti.

Allegato 1. ACRONIMI

AI = adozione internazionale

CAI = Commissione per le adozioni internazionali

Codice di procedura penale = c.p.p.

Codice penale = c.p.

Convenzione de L'Aja = Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993

CTS = codice del terzo settore

d.lgs. = decreto legislativo

D.P.R. = decreto del presidente della Repubblica

EA/EEAA = ente autorizzato/enti autorizzati

ETS = enti del terzo settore

FAD = Formazione a distanza

GDPR = General Data Protection Regulation

HCCH = Conferenza de L'Aja di diritto internazionale privato

LG = Linee Guida

RUNTS = registro unico nazionale del terzo settore

SSI-ISS = Servizio Sociale Internazionale

TM = tribunale per i minorenni

UE = Unione Europea



Commissione per le Adozioni Internazionali
Autorità Centrale per la Convenzione de L'Aja del 29.5.1993

Istituto
degli
Innocenti

